

Consorzio della Quarantina

ASSOCIAZIONE PER LA TERRA E LA CULTURA RURALE

STATUTO

Rivisto e confermato in Assemblea unica a Torriglia il 7 maggio 2022.

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1 Il Consorzio della Quarantina – Associazione per la Terra e la Cultura rurale (da ora, 'Associazione') è un'associazione senza fini di lucro, costituita in modo conforme al Codice Civile e alle leggi in vigore.

1.2 La sua sede è stabilita in Torriglia (Ge) e potrà essere modificata dall'Assemblea degli iscritti (da ora 'Assemblea') senza rivedere questo statuto.

1.3 La sua durata è illimitata.

Art. 2 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di sostenere il mondo rurale per tutelare e promuovere:

- a. l'agricoltura familiare; il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia;
- b. il recupero, la coltivazione, l'allevamento, la conservazione, lo scambio e la diffusione di varietà e razze tradizionali di interesse agricolo; la conoscenza, la produzione e la vendita dei prodotti derivati da tali varietà e razze e, più in generale, dei prodotti di agricoltura familiare;
- c. le attività comunitarie, conviviali e di sussistenza; la cultura locale, l'artigianato manuale, la cucina tradizionale, la conoscenza del territorio e delle sue comunità; i saperi popolari, le pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi comunitari, gli usi tramandati, le soluzioni semplici e comprensibili per tutti, le innovazioni introdotte con lentezza e con il rispetto dei tempi comuni di accoglimento, le consuetudini condivise, la partecipazione nelle scelte e nelle decisioni.

Art. 3 – ATTIVITÀ

3.1 In relazione allo scopo sociale, l'Associazione può organizzare, promuovere, assumere, svolgere, partecipare a, incaricare, sostenere progettazioni, iniziative, incarichi o attività, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelle:

- a. scientifiche, divulgative, dimostrative, pubblicistiche, espositive, fieristiche, di studio o ricerca, editoriali, promozionali, valorizzative, formative e informative;
- b. di sensibilizzazione, proposta, pressione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi e regolamenti.

3.2 A favore dei propri associati, l'Associazione può erogare qualunque servizio coerente con lo scopo sociale; in particolare può:

- a. fornire aggiornamento e assistenza tecnica, commerciale, giuridica e fiscale;
- b. fornire eventuali servizi di raccolta, selezione, immagazzinamento, confezione, distribuzione, tutela e controllo dei prodotti promossi;
- c. fissare convenzioni;
- d. registrare propri marchi e definire le condizioni per il loro uso e la loro revoca;
- e. acquistare, affittare e gestire beni, locali, strutture, attrezzature, materiali di interesse e uso comune;
- f. svolgere attività di carattere mutualistico;
- g. facilitare, anche attraverso forme di collaborazione, affitto, comodato, prestito o fidejussione, progettazioni, iniziative, incarichi, attività e anche acquisti o locazioni di beni, locali, strutture, attrezzature, materiali.

Art. 4 – REGOLE

Per il raggiungimento dello scopo sociale e il buon andamento della propria attività, l'Associazione si dota di regole fissate attraverso questo statuto, il collegato regolamento, eventuali disciplinari, le decisioni assunte dagli organi statutari vincolanti per tutti gli associati benché dissenzienti.

Art. 5 – FONDO SOCIALE E FONDO DI GESTIONE

5.1 Il fondo sociale è costituito:

- a. dal fondo finora amministrato dall'Associazione, aggiunti o tolti crediti e debiti maturati;
- b. da lasciti, donazioni, erogazioni liberali e contributi in conto capitale;
- c. da beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti
- d. da avanzi del fondo di gestione.

5.2 Il fondo di gestione è costituito:

- a. dalla quota sociale annuale e da eventuali altre quote versate dagli associati;
- b. da incarichi, compensi, rimborsi spese riconosciuti all'Associazione.

5.3 Eventuali disavanzi del fondo di gestione potranno essere compensati con il fondo sociale.

5.4 L'Associazione può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità.

5.5 L'esercizio sociale si chiude l'11 novembre di ogni anno.

Art. 6 – ASSOCIATI

6.1 Può iscriversi all'Associazione in qualità di associato, secondo i limiti e le modalità definite nel Regolamento e salvo parere contrario dell'Assemblea, ogni persona fisica di maggiore età che:

- a. ne condivide lo scopo sociale e s'impegna al rispetto delle regole da essa fissate.
- b. partecipa, di persona o con delega, all'assemblea annuale e contestualmente versa la quota sociale annuale.
- c. in caso eccezionale, su parere del Consiglio di Gestione, è possibile partecipare all'Assemblea anche in modalità online.

6.2 In caso di omesso rispetto dello statuto e del regolamento, delle decisioni di Assemblea e di Consiglio di gestione (da ora 'Consiglio'), di uso abusivo del marchio sociale, di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi dell'Associazione, di falsa o omessa dichiarazione legittimamente prevista o decisa, di comportamenti o dichiarazioni diffamatorie o comunque screditanti nei confronti dell'associazione o di altri associati che abbiano per effetto l'incrinatura del clima di armonia e solidarietà associativa, l'associato può essere escluso con formale decisione del Consiglio. Contro tale decisione, può essere opposto ricorso all'Assemblea che decide con parere insindacabile.

Art. 7 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

7.1 Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio.

7.2 Sono cariche sociali:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente.
- c. il Tesoriere
- d. il Segretario

7.3 Possono accedere alle cariche sociali e al Consiglio e possono avere compiti di rappresentanza dell'Associazione solo gli associati che già non ricoprono cariche o non hanno compiti di rappresentanza a favore di altre organizzazioni di primo livello impegnate in ambito rurale.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

8.1 L'Assemblea è aperta agli associati e ai loro familiari e/o conviventi, e a chi eventualmente invitato dal Presidente, e si riunisce ovunque è indetta; è convocata e presieduta dal Presidente; delibera in conformità alla legge e a questo statuto tutto quanto riguarda l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione, in particolare:

- a. approva lo statuto, eventuali regolamenti e loro eventuali modifiche;
- b. approva il bilancio relativo al precedente esercizio sociale;
- c. approva le decisioni del Consiglio e l'operato delle cariche sociali;
- d. modifica la sede sociale e istituisce eventuali sedi operative o periferiche;
- e. ogni due anni elegge il Presidente, le altre cariche sociali, i membri del Consiglio e conferisce eventuali funzioni rappresentative;
- f. revoca ogni carica sociale;
- g. impartisce direttive e indirizzi al Consiglio in merito allo scopo e alle attività dell'Associazione;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, dall'11 novembre al 31 dicembre; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata, in forma straordinaria, in qualunque momento dell'anno e anche congiuntamente all'assemblea ordinaria, quando il Consiglio lo ritenga necessario o utile per l'Associazione. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli associati con diritto di voto.

8.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza deve essere comunicato agli associati almeno due settimane prima del giorno indicato, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono o, purché visibili nel mese precedente a quello dell'adunanza, con inserzione sul notiziario dell'Associazione oppure sul suo sito internet www.quarantina.it.

8.4 L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

8.5 Solo l'associato in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente prima della votazione e per quello precedente può esercitare il diritto di voto in assemblea e accedere alle cariche sociali.

8.6 È ammessa la delega da parte di un associato a favore di un altro associato o di un parente di primo grado; nessun associato può ricevere più di una delega. Non si può partecipare all'assemblea su delega per due anni consecutivi.

8.7 L'Assemblea delibera a maggioranza; le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti personalmente o dissenzienti.

Art. 9 – CONSIGLIO DI GESTIONE

9.1 Il Consiglio è formato da consiglieri eletti ogni anno dall'Assemblea fra gli associati con diritto di voto personalmente presenti, tenuto conto di quanto previsto dal precedente punto 7.3. I consiglieri sono rieleggibili.

9.2 Il Consiglio adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento dell'Associazione e decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea e al Presidente; in particolare:

- a. fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle decisioni assunte;
- b. stabilisce la quota sociale annuale e ogni eventuale altra quota;
- c. assiste il Presidente e le altre cariche sociali e, con maggioranza qualificata dei suoi membri, può revocare qualunque carica;
- d. autorizza incarichi, impegni, contratti, e spese per importi superiori a 1000 euro; può conferire funzioni rappresentative se già non l'abbia fatto l'Assemblea;
- e. autorizza la copertura di disavanzi del fondo di gestione con il fondo sociale.

9.3 Può delegare funzioni o poteri al presidente, a singoli consiglieri o ad altri associati.

9.4 Ogni consigliere mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'Assemblea; può decadere per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'Associazione, per mancata partecipazione a tre consigli direttivi consecutivi.

9.5 Il Consiglio si riunisce in seguito a convocazione inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono. La convocazione può essere autonomamente decisa dal Presidente o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

9.6 Il Consiglio può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica o posta ordinaria o fax o telefono quando tutti i consiglieri siano stati consultati.

9.7 Le decisioni del Consiglio sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri e possono essere immediatamente esecutive.

9.8 Non è ammessa la delega; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 10 – PRESIDENTE

10.1 Il Presidente è nominato ogni anno dall'Assemblea fra gli associati con diritto di voto personalmente presenti.

10.2 Svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa; in particolare:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi l'Associazione;
- b. agisce in giudizio, a nome e per conto dell'Associazione contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
- c. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio;
- d. accoglie le domande di iscrizione all'Associazione;
- e. assume ogni decisione e iniziativa non espressamente riservata agli organi e alle altre cariche sociali; ha autonoma capacità di spesa fino a 1000 euro con rendicontazione al consiglio direttivo.

10.3 Può delegare funzioni o poteri al consiglio direttivo o a singoli consiglieri. Può delegare al Tesoriere la rappresentanza legale dell'associazione limitatamente ad aspetti finanziari come ad esempio l'apertura o la chiusura di c/c, la gestione della loro operatività autorizzando pagamenti, l'accensione di mutui o altre forme di finanziamento anche finalizzate a ottenere anticipi di contributi erogati all'associazione in seguito alla partecipazione a bandi pubblici o privati.

10.4 Mantiene la carica fino a scadenza, al rinnovo biennale del consiglio direttivo o a revoca deliberata dal Consiglio o dall'Assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, impedimento permanente, recesso, automatica decadenza o esclusione dall'Associazione: in tali casi, al presidente subentra il vicepresidente, primo consigliere eletto, fino alla nomina del suo sostituto.

10.5 In caso d'impedimento, assenza, decadenza, legittima astensione dalle funzioni, può assumere con pienezza di poteri le funzioni del Presidente, in qualità di 'presidente vicario', un membro del Consiglio, riconosciuto in ordine al maggior numero dei consensi avuto al momento dell'elezione e all'anzianità anagrafica in caso di parità di consensi.

Art. 10bis – VICEPRESIDENTE, TESORIERE, SEGRETARIO

10bis.1 Il Vicepresidente subentra al Presidente ogni volta e per qualunque ragione il Presidente non sia presente, e ne assume ogni titolarità.

10bis.2 Il Tesoriere cura la contabilità e il bilancio dell'Associazione e, insieme con il Presidente e con eguale autonomia, ne gestisce le entrate e le spese.

10bis.3 Il Segretario cura i verbali di assemblea e consiglio e tiene in ordine i libri sociali.

Art. 11 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

11.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i poteri; il fondo sociale e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra Associazione o ente senza fini di lucro.

11.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, gli associati non possono ricevere la restituzione delle quote versate né hanno diritti sul fondo sociale.

Art. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.